



COMITATO SCIENTIFICO

**dell' ISTITUTO NAZIONALE SUPERIORE FORMAZIONE OPERATIVA di
PROTEZIONE CIVILE**

I.N.S.F.O. P.C.

(Approvato nella Assemblea Generale del Consiglio Direttivo nella seduta del 15 Ottobre 2014)

ART. 1 COSTITUZIONE

1. L'Associazione ISTITUTO NAZIONALE SUPERIORE FORMAZIONE OPERATIVA di PROTEZIONE CIVILE (I.N.S.F.O.P.C.) ha costituito un Comitato Scientifico quale organo sia consultivo, per la valutazione di richieste o proposte rivolte all'Associazione, sia ispiratore di studi, corsi, interventi che, sulla base delle specifiche competenze dei suoi componenti, riterrà opportuno proporre al Consiglio Direttivo in quanto consoni ai fini di I.N.S.F.O.P.C.

2. Il Comitato Scientifico è indipendente dagli altri Organi dell'Associazione ed è soggetto soltanto alle norme del presente Regolamento.

ART. 2 COMPOSIZIONE

1. Il Comitato Scientifico è composto da personalità che si sono distinte per la competenza professionale e le doti umane nella relazione con la popolazione e per la sensibilità che hanno dimostrato verso il popolo ed il territorio nelle attività di protezione civile e difesa civile.

2. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile da un minimo di cinque ad un massimo di 15 membri ed è presieduto da un Presidente designato dal Presidente dell' I.N.S.F.O.P.C.

3. Il Consiglio Direttivo di I.N.S.F.O.P.C. su proposta del Presidente dell'Associazione, nomina i membri del Comitato.

4. Nella eventualità di dimissioni od altro impedimento di uno o più membri del Comitato, essi possono essere sostituiti per cooptazione salvo quanto previsto al comma successivo.

5. Qualora il numero dei membri del Comitato si riduca a meno di cinque, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente del Comitato Scientifico, provvede alla nomina dei nuovi membri fino a concorrenza del numero minimo.

ART. 3 ESERCIZIO, DURATA E GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno.

2. Il Presidente del Comitato Scientifico, sentiti gli altri membri, predispone annualmente un calendario delle riunioni e redige di volta in volta, l'Ordine del giorno.

3. Il Comitato, deliberando a maggioranza semplice su istanza del Presidente del Comitato Scientifico, può invitare alle riunioni i componenti del Consiglio Direttivo o altre personalità esterne o interne all'Associazione relativamente a questioni scientifiche che richiedano la loro presenza.

4. Il Comitato Scientifico ha la durata di tre anni. Alla scadenza l'organo può essere riconfermato.

5. I membri del Comitato Scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per fornire avvisi di carattere scientifico.

6. I membri del Comitato Scientifico possono essere invitati a riferire in Assemblea, se richiesto dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

7. La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita.

ART. 4 FUNZIONI

1. Il Comitato Scientifico, in qualità di Organo consultivo, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi propri dell'Associazione, svolge le seguenti funzioni:

a) Valuta la correttezza scientifica degli elaborati, aventi rilevanza esterna, prodotti in nome o per conto dell'Associazione.

Tutti i documenti da pubblicare da parte dell'Associazione (articoli, presentazioni a congressi e analoghi) aventi contenuto scientifico, sono sottoposti, dal Consiglio Direttivo, al Comitato Scientifico. Il Presidente del Comitato, acquisito il parere del Comitato Scientifico, ne informa il Consiglio Direttivo: che decide autonomamente tenendo in considerazione tale parere.

b) Stimola le attività dell'Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Comitato, di sua iniziativa, può sottoporre al Consiglio Direttivo appunti, memoranda, note ed elaborati contenenti proposte, in tutte le materie utili alla realizzazione dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esaminare le proposte del Comitato nella prima riunione utile.

c) Esercita le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può richiedere pareri al Comitato su singole materie o insiemi di argomenti. Il Consiglio può, inoltre, affidare al Comitato incarichi di studio e ricerca in materie che richiedono particolari approfondimenti ed in relazione alle specifiche professionalità presenti nel Comitato medesimo.

d) Promuove la stesura di linee guida a carattere etico.

e) Il Comitato Scientifico individua con il Consiglio Direttivo tematiche emergenti di interesse scientifico.

Promuove la attivazione di progetti collaborativi/gruppi di lavoro all'interno degli obiettivi istituzionali.

ART. 5
SEDE

Il Comitato Scientifico ha sede presso ISTITUTO NAZIONALE SUPERIORE FORMAZIONE OPERATIVA di PROTEZIONE CIVILE (I.N.S.F.O.P.C.) in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante, n. 76 CAP 00195.

ART. 6
NORME FINALI

1. Per la risoluzione di questioni riguardanti il Comitato Scientifico il Consiglio Direttivo decide, con voto all'unanimità, nello spirito dello Statuto.
2. Il presente regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo, entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea dell'Associazione.

Il Presidente

Per espressa accettazione: f.to I Consiglieri del Consiglio Direttivo I.n.s.f.o. P.C.